

Codice A1814B

D.D. 25 maggio 2021, n. 1425

Autorizzazione idraulica e concessione breve per un intervento di taglio piante presenti in sponda sinistra del corso d'acqua denominato Rio, nel comune di Serralunga di Crea (AL).

Richiedente: Ditta omissis.



ATTO DD 1425/A1814B/2021

DEL 25/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica e concessione breve per un intervento di taglio piante presenti in sponda sinistra del corso d'acqua denominato Rio, nel comune di Serralunga di Crea (AL). Richiedente: Ditta *omissis*.

In data 16/03/2021 (ns. prot. n. 13273) il sig. *omissis* residente in *omissis* via *omissis*, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di un intervento di taglio piante demaniali, presenti in sponda sinistra corso d'acqua denominato Rio nel comune di Serralunga di Crea (AL).

In data 16/04/2021 è stato effettuato sopralluogo congiunto con il richiedente per la verifica dell'effettivo stato dei luoghi, durante il quale sono stati contrassegnati con bollatura rossa gli alberi da rilasciare.

L'intervento sulla vegetazione, da realizzarsi in sponda sinistra del corso d'acqua sunnominato nel comune di Serralunga di Crea (AL) in prossimità del suo sbocco nel torrente Stura, interessa un tratto di circa 150 metri lineari correttamente individuati nelle planimetrie catastali allegate all'istanza e delimitati in sito.

L'esecutore dell'intervento è lo stesso richiedente.

Considerato che l'intervento ha per oggetto:

- taglio e asportazione di vegetazione radicata nell'alveo inciso che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- taglio selettivo di vegetazione radicata sulla sponda medesima.

Il tipo di intervento rientra parzialmente nel campo di applicazione dell'art. 37 bis (interventi di manutenzione idraulica) e per il rimanente in quello dell'art. 37 (aree di pertinenza dei corpi idrici)

del Regolamento Forestale vigente (regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015).

In conseguenza a ciò, l'intervento è in parte a canone nullo, trovando applicazione quanto previsto dalla lettera n) della Tabella Canoni di cui alla lr. 17/2013 art 18, in parte soggetto a pagamento del canone, pari al valore delle piante da tagliare, stimato in € 82,00.

In data 07/05/2021 con prot. n. 21846/A1814B è stato richiesto il versamento unico di € 132,00 di cui € 82,00 a titolo di canone e € 50,00 a titolo di spese di istruttoria, che il richiedente ha provveduto a pagare, a favore della Regione Piemonte – Versamenti pagoPA, in data 18/05/2021.

A seguito dell'esame dell'istanza, l'intervento in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, in quanto inerente il mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua e compatibile con la normativa di tutela forestale, con la stretta osservanza delle indicazioni progettuali e secondo le modalità d'intervento sotto riportate.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Dato atto che il procedimento è stato chiuso nei tempi previsti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il D. Lgs. n. 112/1998;
- vista la L. R. n. 44/2000;
- vista la L. R. n. 12 del 18/05/2004;
- visto il relativo regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento n. 2/R del 04.04.2011;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- vista la L.R. n. 17 del 12.08.2013 art. 18 e Allegato A;
- visto il regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n. 2/R del 21/02/2013 e n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. 37,37bis);
- Vista la circolare P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

determina

- di autorizzare ai fini idraulici e forestali, la ditta, ad eseguire l'intervento in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, la cui copia sarà conservata nell'archivio informatico di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle delimitazioni areali e delle modalità riportate in premessa, nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di sradicare o abbruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96 lettera c) del R.D. 523/1904, di formare accessi all'alveo, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo e/o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
3. è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica;
4. al termine dell'intervento dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e nelle aree demaniali ripristinando lo stato dei luoghi;
5. gli alberi contrassegnati con bollatura rossa dovranno essere conservati e dovrà essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal co. 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno);
6. il richiedente dovrà provvedere al completo e immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione; è vietato l'accatastamento nelle aree di possibile esondazione;
7. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
8. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e forestali e del demanio idrico, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno dalla data della presente autorizzazione e dovranno essere eseguiti nel rispetto dei limiti temporali e delle norme di polizia forestale stabilite dalla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 06/07/2015 (in particolare artt. n. 18, 37 e 37 bis);
11. il soggetto autorizzato dovrà comunicare, al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, l'inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione, il titolare

dell'autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto e alle prescrizioni avute come previsto dall'art 8 co. 7 del Regolamento Forestale;

12. Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà comunicare i dati identificativi dei mezzi operativi utilizzati e dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, al Tribunale regionale delle Acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) oppure al TAR entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg., dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Giorgio Cacciabue

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli